




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**


- Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- PO FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione della Commissione europea C(2007) 5728 del 20 novembre 2007;
- Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 e ss mm ;
- Delib G R. n. 10/3 del 12 marzo 2010 "Applicazione della L.R n. 3/2009, art 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili Atto di indirizzo e linee guida";
- Delib G R n. 17/31 del 27 aprile 2010 "Progetto Sardegna CO2 0 ;
- Delib G.R. n. 25/40 dell'1 luglio 2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Chiarimenti Delib.G.R n. 10/3 del 12.3.2010. Riapprovazione linee guida";
- Delib G R n. 47/63 del 30 dicembre 2010 " Autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Modifica della Delib n. 25/40 dell'1.7.2010";
- Delib G R n. 17/1 del 31 marzo 2011 "Raccordo del progetto Sardegna CO2 0 con le politiche comunitarie in materia energetica Adesione della Regione Sardegna al Patto delle Isole dell'Europa ("Pact of Islands") e al Patto dei Sindaci ("Covenant of Mayors")";
- Delib.G.R. n. 19/23 del 14 aprile 2011 "Avvio del Progetto CO2.0 PO FESR 2007-2013 - Asse III Energia";
- Delib. G.R n. 27/16 del 1° giugno 2011 "Linee guida attuative del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e modifica della Delib.G.R. n 25/40 dell'1.7.2010";

- Patto dei Sindaci stipulato tra la Commissione europea e la Regione Autonoma della Sardegna in data 13 giugno 2011

ARTICOLO 2


OGGETTO E FINALITÀ

1 Il presente avviso promuove la definizione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) aventi come obiettivo il raggiungimento a livello locale di un bilancio delle emissioni di CO₂ tendente a zero da realizzarsi in un orizzonte temporale ivi definito. A tale scopo la Regione Sardegna, anche per il tramite delle Agenzie, delle Società in house e degli Enti Locali, fornisce assistenza tecnica e finanziaria agli enti locali che manifesteranno interesse per la redazione dei PAES che dovranno definire e pianificare una serie di azioni di breve (1-3 anni), medio (3-5 anni) e lungo periodo (superiore a 5 anni) per il raggiungimento dell'obiettivo

2. Le proposte progettuali, risultanti dai predetti PAES, dovranno essere corredate da studi di fattibilità completi di analisi economiche, energetiche e di impatto sul sistema sociale, ambientale e paesaggistico locale. Le azioni progettuali, ed in particolare quelle di avvio, dovranno consentire, in virtù degli effetti economici attesi, di agevolare e sostenere economicamente l'implementazione delle azioni contenute nel PAES

ARTICOLO 3

SOGGETTI BENEFICIARI



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA

- 1 Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare al progetto esposto in premessa i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna.
- 2 Ciascun Comune può presentare un'unica manifestazione di interesse, singolarmente o congiuntamente con altri Comuni in forma aggregata
- 3 In caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun Comune dovrà presentare la propria Manifestazione di interesse e indicare il Comune capofila, a pena di esclusione dall'aggregazione.
4. L'aggregazione di Comuni dovrà essere territorialmente contigua
5. Il Comune capofila è l'unico interlocutore nei confronti dell'Amministrazione Regionale ed è direttamente responsabile delle attività di predisposizione e gestione del PAES d'area di cui all'art. 9.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


- 1 I Comuni presentano la Manifestazione di interesse per esprimere alla Regione Autonoma della Sardegna il proprio intento a partecipare a percorsi di accompagnamento per lo sviluppo di PAES in campo energetico nei termini che saranno stabiliti nel Protocollo d'intesa di cui all'art. 10
- 2 Le Amministrazioni comunali istanti dovranno fornire, a corredo della Manifestazione di interesse, le informazioni inerenti le attività svolte in ambito energetico, nonché i dati di natura demografica, territoriale e socioeconomica, secondo lo schema di cui all'Allegato 1. Tali dati, uniti a quelli pubblici già in possesso della Regione Autonoma della Sardegna, saranno elaborati ai fini del raggruppamento dei Comuni secondo una classificazione a matrice e ai fini della valutazione, come specificato negli artt. 8 e 9.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

ARTICOLO 5

ISTRUTTORIA

1. L'attività di valutazione si articola in due fasi distinte e ha per oggetto:
 - a) le Manifestazioni di interesse presentate a seguito del presente Avviso pubblico, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9;
 - b) i Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) elaborati dalle "Comunità pioniere" a seguito del percorso di affiancamento previsto nell'art 10, secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12 e 13
2. I criteri di valutazione da applicare in entrambe le valutazioni sono riportati nell'Allegato 2


ARTICOLO 6

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. Le Manifestazioni di interesse saranno esaminate da una apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un segretario.
2. La Commissione valuterà le Manifestazioni di interesse sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2.

ARTICOLO 7


VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

1. La Commissione di valutazione verifica l'ammissibilità delle Manifestazioni di interesse presentate sulla base della documentazione trasmessa in forma elettronica e cartacea secondo il formulario di cui all'Allegato 1
2. La verifica di ammissibilità concerne:
 - la completezza della documentazione allegata;
 - la correttezza formale della documentazione presentata
3. Sono pertanto dichiarate non ammissibili alla partecipazione agli interventi di cui al presente Avviso le Manifestazioni di interesse:
 - non firmate e/o prive della copia del documento di identità del rappresentante legale del Comune;
 - incomplete e/o non conformi alle prescrizioni formali del bando
4. In caso di partecipazione in forma aggregata, l'eventuale inammissibilità del Comune capofila fa decadere l'intero raggruppamento e gli altri Comuni ammissibili facenti parte del raggruppamento si prendono in considerazione in forma singola

ARTICOLO 8

CLASSIFICAZIONE, VALUTAZIONE TECNICA E SELEZIONE DELLE "COMUNITÀ PIONIERE"

1. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, le Manifestazioni di interesse saranno classificate e raggruppate in diversi sottoinsiemi sulla base dei dati statistici territoriali, demografici e socioeconomici, indicati da ciascun Comune nella propria istanza, i quali devono essere conformi alle indicazioni di cui al punto 3 del presente articolo e all'Allegato 1.
2. La classificazione e il raggruppamento delle Manifestazioni di interesse saranno operati secondo la matrice derivata dall'incrocio delle tre variabili di seguito riportate:



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Parametro	Valore
Territoriale	Comune interno
	Comune costiero
Demografico	Abitanti inferiori 1500
	Abitanti tra 1500 e 5000
	Abitanti superiori 5000
Settore economico prevalente	Agricolo
	Industriale
	Turistico / Terziario / Servizi

3. Nella compilazione della Manifestazione di interesse, i Comuni dovranno osservare, ai fini della classificazione e raggruppamento, le seguenti indicazioni:

- i i dati demografici sono riferiti all'anno 2008 e risultano desumibili dall'atlante statistico dei Comuni italiani¹
- ii la classificazione tra Comune interno e Comune costiero è riferita alle definizioni di Ambiti Paesaggistici Costieri riportata nella cartografia del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna reperibile presso il sito istituzionale². I Comuni con superficie parzialmente appartenente agli ambiti territoriali costieri si considerano tali solo se almeno il 70% del loro territorio è ivi ricadente
- iii l'economia prevalente è valutata sulla base della percentuale maggioritaria di addetti ricadente nel settore indicato. I dati di riferimento sono quelli del censimento ISTAT 2001 disponibili sull'atlante statistico dei Comuni italiani³.

¹ http://www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/

² <http://www.sardegna.territorio.it/j/v/1123?s=6&v=9&c=7425&na=1&n=10>

³ http://www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

4. Qualora le Manifestazioni di interesse presentate, appartenenti ad un sottoinsieme, siano inferiori a quattro, la Commissione procederà al raggruppamento secondo quanto indicato nel regolamento di valutazione tecnica riportato nell'Allegato 2.

5. Ai fini della valutazione, per ciascuna Manifestazione di interesse sarà elaborato un indice di valutazione di natura sociale, economica, demografica e territoriale sulla base di dati statistici ufficiali. I valori saranno normalizzati secondo i criteri riportati nell'Allegato 2.

6. La valutazione tecnica delle Manifestazioni di interesse si concluderà con l'attribuzione di un punteggio massimo totale di 100 punti, ripartiti come segue:

A. Variabili socioeconomiche, territoriali e demografiche	30 punti
B. Attività pregresse nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile	70 punti

7. Le Manifestazioni di interesse saranno ordinate secondo il punteggio più alto in tante graduatorie quanti sono i sottoinsiemi derivanti dalla classificazione; le Comunità Pioniere saranno, quindi, selezionate garantendo la presenza di almeno un Comune o un'aggregazione di Comuni per ciascun sottoinsieme.

8. Le Comunità Pioniere selezionate saranno quelle risultanti in prima posizione in ciascuna delle suddette graduatorie, procedendo poi con quelle che, a prescindere dal raggruppamento di appartenenza, presentano il miglior punteggio, fino a concorrenza del numero di venti.


9. In caso di parità sarà preferita la Manifestazione di interesse che avrà riportato il punteggio più alto nella valutazione del parametro B, di cui al precedente comma 6. In caso di ulteriore parità, sarà preferita la Manifestazione di interesse che avrà conseguito il maggior punteggio nella somma dei punteggi relativi ai parametri P1 e P2 di cui all'Allegato 2. In caso di ulteriore parità sarà preferita la Manifestazione di



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

interesse che avrà conseguito il maggior punteggio in relazione al solo parametro P2 dell'Allegato 2. Infine, in caso di ulteriore parità, sarà preferita la Manifestazione di interesse con punteggio maggiore relativo al parametro P11 di cui al predetto Allegato 2.


10. Ai fini dell'approvazione della graduatoria definitiva, sarà accertata anche la veridicità delle dichiarazioni rese nella Manifestazione di interesse. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci, il Comune sarà escluso dalla Comunità Pioniera selezionata in caso di istanza presentata in forma aggregata ovvero dalla graduatoria in caso di istanza presentata in forma singola. In caso di aggregazione di Comuni, l'esclusione del Comune capofila determina l'esclusione dell'intera aggregazione. Qualora sia escluso un Comune che abbia partecipato in forma singola o un'intera aggregazione di Comuni, subentra l'istanza immediatamente successiva nelle graduatorie formate ai sensi del presente articolo e del successivo art. 9.

ARTICOLO 9

**CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE TECNICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PRESENTATE IN FORMA AGGREGATA**

1. In caso di presentazione dell'istanza in forma aggregata, la Manifestazione di interesse si intende preordinata alla realizzazione di un PAES d'area.


2. Ai fini della classificazione e del raggruppamento, nonché della valutazione tecnica della Manifestazione di interesse, oltre a quanto riportato nel precedente articolo 8, valgono le modalità di calcolo riportate nel punto 3 e 4 del presente articolo.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

3 Ai fini della definizione del sottoinsieme di appartenenza di cui all'art 8 alle Manifestazione di interesse in forma aggregata si applicano i criteri di seguito riportati:


- a) Parametro territoriale: il raggruppamento di Comuni si considera in area costiera se almeno il 70% dell'estensione territoriale complessiva è ivi ricompresa, secondo la cartografia del Piano Paesaggistico delle Regione Sardegna di cui all'art 8.
- b) Parametro demografico: la dimensione demografica del raggruppamento di Comuni si determina calcolando la popolazione complessiva residente nei Comuni facenti parte dell'aggregazione, secondo i dati dell'atlante statistico dei Comuni italiani di cui all'art 8.
- c) Parametro relativo al settore economico prevalente: la vocazione produttiva del raggruppamento di Comuni si determina calcolando la percentuale maggioritaria di addetti ricadente nel settore indicato nell'insieme di Comuni secondo i dati del censimento ISTAT 2001 di cui all'art 8

4. In sede di valutazione il punteggio della Manifestazione di interesse in forma aggregata si calcola determinando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli Comuni costituenti l'aggregazione, secondo i criteri riportati nell'Allegato 2

ARTICOLO 10

ASSISTENZA TECNICA ALLE "COMUNITÀ PIONIERE"


1. A conclusione della valutazione tecnica e della selezione la Regione Autonoma della Sardegna effettuerà azioni di assistenza tecnica a favore delle venti "Comunità Pioniere" individuate secondo le modalità indicate ai precedenti articoli 8 e 9, con l'obiettivo di favorire e stimolare lo sviluppo di idee progettuali coerenti con le linee



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

strategiche regionali. In particolare, tali azioni dovranno portare alla redazione del PAES.

2 L'attività di assistenza tecnica avrà inizio con l'analisi storica dei consumi e delle produzioni energetiche comunali (audit energetico comunale), preliminare alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

3. Le azioni di assistenza tecnica, effettuate anche per il tramite degli Enti Locali, delle Agenzie e delle società in house della Regione competenti in materia di energie rinnovabili, risparmio energetico e sviluppo sostenibile, saranno regolamentate da un apposito Protocollo d'intesa che la Regione stipulerà con le "Comunità Pioniere" selezionate. Queste ultime, qualora non abbiano già firmato il relativo modulo di adesione, dovranno sottoscrivere, contestualmente alla stipula del predetto Protocollo, il Patto dei Sindaci.

4 L'attività di assistenza tecnica potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:


1. attività di affiancamento articolata in:

- formazione e informazione sviluppata tramite l'organizzazione di giornate tematiche;
- supporto tecnico allo sviluppo dei PAES attraverso i tutor assegnati alla Comunità pioniera;

2 erogazione di servizi a favore della Comunità pioniera;

3 finanziamento delle attività della Comunità Pioniera finalizzate alla redazione dei PAES.

5. A conclusione del percorso di assistenza tecnica, le "Comunità pioniere" selezionate predisporranno l'inventario di base delle emissioni di CO₂ e il PAES contenente le proprie proposte progettuali, che, in seguito all'approvazione da parte



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

del Comune, sarà formalmente presentato alla Regione per la successiva fase valutativa di cui all'art 12 del presente Avviso

6. Le "Comunità pioniere" dovranno redigere e presentare il PAES, comprensivo del suddetto inventario di base delle emissioni di CO₂, entro il termine di 7 mesi, decorrente dalla stipula del Protocollo d'Intesa con la Regione

7. Al termine di tale percorso potranno essere svolte azioni di assistenza tecnica a favore di ulteriori Comunità pioniere inserite nelle graduatorie formate ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 e individuate secondo le modalità ivi indicate, fino a esaurimento delle stesse e nei limiti della disponibilità delle risorse per l'assistenza tecnica.

ARTICOLO 11


REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DEI PIANI DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

1. I PAES si considerano ammissibili, ai fini della valutazione di cui all'art 12, laddove siano:

- a) conformi alla Normativa di settore;
- b) coerenti con la Programmazione generale e di settore;
- c) funzionali alla tempistica di realizzazione delle attività progettuali e del PO FESR 2007-2013;
- d) corredati dell'analisi costi-benefici;
- e) corredati dell'attestazione relativa all'avvenuta stipula del Patto dei Sindaci

ARTICOLO 12


VALUTAZIONE DEI PIANI DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

- 1 Una apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un segretario procederà alla stesura di una graduatoria dei PAES attribuendo a ciascuna "Comunità Pioniera" un punteggio compreso tra 0 e 100, sulla base delle disposizioni dell'art. 13 del presente Avviso e dei criteri riportati nell'Allegato 2
2. La graduatoria di cui al punto 1 individuerà l'ordine di priorità per l'accesso alle risorse destinate alla realizzazione del progetto "Smart City – Comuni in Classe A".
- 3 Le risultanze dell'istruttoria e le graduatorie di merito saranno comunicate alle amministrazioni comunali istanti e pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it

ARTICOLO 13

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PAES

- 1 I PAES saranno valutati dalla Commissione secondo i criteri di seguito riportati:
 - a) Coerenza interna in termini di dettaglio e completezza dell'Audit energetico, definizione degli obiettivi, pianificazione delle azioni rispetto agli obiettivi definiti e grado di fattibilità tecnico-economica;
 - b) Coerenza esterna rispetto al modello proposto dalla Commissione Europea nell'ambito del Patto dei Sindaci⁴, agli obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale e al contesto socio economico di riferimento;
 - c) Efficacia dell'operazione in termini di integrazione con interventi a valere su altre Linee di Attività del PO FESR 2007-2013 o altri strumenti di

⁴ http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_it.pdf



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA

- programmazione negoziata, completamento di interventi già esistenti o programmati e presenza di elementi di qualità e/o innovazione
- d) Efficienza dell'operazione in termini di rapporto costi-benefici trasferibilità e replicabilità dei risultati, massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra e livello di riduzione di emissioni col minore apporto finanziario pubblico (€/ton di CO2 equivalente)
 - e) Rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali, ambientali ed economiche del contesto di riferimento e idoneità a produrre ricadute socio economiche sul territorio
 - f) Sostenibilità e durabilità sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria e della valutazione delle forme di Partenariato Pubblico e Privato e di Partenariato di Progetto.

ARTICOLO 14

INCENTIVAZIONE ECONOMICA

1 I PAES finanziabili delle "Comunità Pioniere" inserite utilmente in graduatoria troveranno sostegno, fino ad esaurimento delle relative risorse, negli strumenti agevolativi specificamente dedicati agli interventi in materia energetico-ambientale attualmente in fase di definizione dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sull'istituendo Fondo di Sviluppo Urbano che alimenta prestiti a favore degli Enti locali, nonché Partenariati Pubblico-Privati e Partenariati di progetto


2 I Comuni ammessi ma non cofinanziati per mancanza di risorse restano in graduatoria e possono beneficiare delle eventuali altre risorse rese disponibili sulla base di eventuali incrementi e reintegri della dotazione finanziaria del Fondo di cui al presente articolo.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

3 L'Amministrazione regionale svolgerà periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, e potrà visionare in ogni momento la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dall'Amministrazione beneficiaria per i 5 anni successivi al termine di realizzazione degli interventi previsti nel Piano

4. Il finanziamento erogabile in relazione al singolo intervento compreso nel PAES non è cumulabile con altri contributi percepiti dal soggetto beneficiario per il medesimo intervento.

5 Ai fini dell'accesso al Fondo, il finanziamento massimo ammissibile al singolo PAES di ciascuna Comunità Pioniera è pari a 3 milioni di euro, elevabile a 6 milioni in caso di istanza presentata in forma aggregata


ARTICOLO 15

DISPOSITIVI DI PREMIALITÀ

1 Le Comunità pioniere, che per la realizzazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile accedono al fondo rotativo di cui all'articolo precedente, potranno beneficiare, inoltre, di una linea di finanziamento aggiuntiva e premiale secondo le seguenti modalità:

a) contributo in conto interesse per azzerare gli interessi passivi derivanti dall'accensione del mutuo;


b) contributo premiale a fondo perduto nella misura del 20% dei costi totali riconosciuti ammissibili dal fondo alla stipula dell'apposita convenzione con l'istituto di credito gestore;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

c) ulteriore contributo premiale a fondo perduto nella misura massima del 50% dei costi totali riconosciuti ammissibili dal fondo se realizzati con le modalità e secondo la tempistica previsti dal PAES.

2. I contributi premiali di cui al comma 1 lettera b saranno erogati alla stipula della convenzione con l'Istituto gestore del Fondo di sviluppo urbano.

3. L'ulteriore contributo di cui al comma 1 lettera c sarà erogato secondo le seguenti modalità: 15% alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 50% del costo complessivo del PAES nel rispetto del crono programma previsto; 15% alla dimostrazione dell'avvenuta spesa dell'80% del costo complessivo del PAES nel rispetto del crono programma previsto; 20% a saldo alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 100% del costo complessivo del PAES nel rispetto del crono programma previsto e dopo l'esito positivo del procedimento di verifica attestante sia la conformità del progetto realizzato con quello contenuto nel PAES, sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti.


4. I contributi di cui al comma 3 saranno erogati sulla base di giustificativi di spesa consistenti in fatture e documenti fiscalmente validi debitamente quietanzati, accompagnati da idonea documentazione certificante l'avvenuto pagamento e nel rispetto delle norme relative all'ammissibilità della spesa previste dai regolamenti nazionali e comunitari.

ARTICOLO 16

CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PAES

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione delle risorse di cui agli articoli 14 e 15:


a) i Piani giudicati non ammissibili a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi dei precedenti artt. 11, 12 e 13;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

- b) i Piani presentati oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 10;
- c) i Piani incompleti o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel presente Avviso;
- d) i Piani presentati da richiedenti che non abbiano sottoscritto l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;
- e) i Piani presentati da richiedenti che non abbiano sottoscritto l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio.

ARTICOLO 17

DOTAZIONE FINANZIARIA


1. La dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi previsti è pari a € 39 milioni di Euro.
2. Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con risorse del PO FESR 2007-2013 e del bilancio regionale, come di seguito riportato:

Linea di Attività 3.1.2b Sensibilizzazione, accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas serra	€ 39 000 000,00
---	-----------------

ARTICOLO 18

FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI


1. Il finanziamento di tutti gli interventi previsti nel presente Avviso è subordinato alla disponibilità delle relative risorse



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

2 La realizzazione degli interventi compresi nei PAES e il relativo finanziamento è subordinato all'acquisizione da parte del soggetto beneficiario di ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia

ARTICOLO 19


TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1 Le Manifestazioni di interesse dovranno essere compilate e trasmesse mediante procedura telematica accedendo al portale dedicato presente sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it.

2 Ai fini del perfezionamento della procedura di presentazione della Manifestazione di interesse, ogni Comune partecipante dovrà stampare il modulo attestante l'avvenuto espletamento della procedura informatizzata e, a pena di esclusione inviarlo, firmato dal proprio legale rappresentante e corredato della fotocopia del documento di identità, entro il giorno 1 settembre 2011. Il modulo dovrà essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentato direttamente in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "PROGETTO SMART CITY - COMUNI IN CLASSE A. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" al seguente indirizzo: **Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Presidenza - Servizio Affari generali e istituzionali, Viale Trento n. 69, 09123 Cagliari.**

3. In caso di presentazione di Manifestazioni di interesse in forma aggregata tutti i Comuni costituenti l'aggregazione devono, a pena di esclusione, presentare la propria Manifestazione di interesse, con l'indicazione del Comune Capofila

ARTICOLO 20



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**


OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- 1 Nella realizzazione del PAES il beneficiario assume l'obbligo di rispettare e far rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità e sicurezza sul lavoro
- 2 Tali obblighi saranno puntualmente definiti nel protocollo di intesa di cui all'articolo 10 che le Amministrazioni comunali selezionate sottoscriveranno con la Regione

ARTICOLO 21

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI RELATIVI AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE


- 1 I beneficiari devono rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (CE) 1828/2006 in materia di sistemi di gestione e controllo, informazione e pubblicità, nonché di ulteriori normative comunitarie statali e regionali, attraverso la corretta applicazione delle disposizioni e istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione regionale e dalle Agenzie regionali. In particolare, il beneficiario deve dare evidenza che l'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sardegna.
2. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, nel caso in cui il contributo superi l'importo di 500.000,00 euro e l'investimento consista nell'acquisto di un oggetto fisico, il beneficiario deve esporre una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento dell'investimento che rispetta le seguenti condizioni:
 - a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 1828/2006;
 - b) dicitura "Progetto cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo FESR



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

Linea di Attività 3 1 2b POR Sardegna 2007-2013 - _____

3 Il beneficiario è tenuto a rispettare le norme relative all'ammissibilità delle spese di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196.

ARTICOLO 22

Rinuncia


1 I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare nel corso della procedura di assistenza tecnica, devono darne immediata comunicazione al Servizio Affari generali e istituzionali della Direzione Generale della Presidenza, il quale provvederà, previa revoca dell'eventuale finanziamento erogato, ad attivare il procedimento di affiancamento nei confronti di un'altra Comunità Pioniera, secondo l'ordine della graduatoria.

2 I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare nella fase di attuazione del PAES, al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Servizio Affari Generali e Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza. In tale caso i beneficiari dovranno restituire il finanziamento eventualmente percepito e, valutate le risorse disponibili, si procederà alla individuazione di un altro soggetto beneficiario, secondo l'ordine di punteggio della graduatoria.

3 In ogni caso, la rinuncia del Comune capofila determina la decadenza dell'intera aggregazione di Comuni.

ARTICOLO 23


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

- 1 Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna
2. Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulati, entro e non oltre il quinto ultimo giorno antecedente la scadenza prevista al precedente articolo 19, al seguente indirizzo elettronico: sardegnaCO2.0@regione.sardegna.it.
3. Le richieste e i quesiti saranno pubblicati, in forma anonima, unitamente alle risposte, nel sito Internet www.regione.sardegna.it, su cui è pubblicato il presente avviso
4. Parimenti, sono resi disponibili nel sito Internet lo schema di manifestazione d'interesse (Allegato 1) e il Regolamento e i criteri per la valutazione delle Manifestazioni di Interesse e per la selezione delle "Comunità Pioniere" e la valutazione dei PAES (Allegato 2) che costituiscono parte integrante del presente avviso

ARTICOLO 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1 A sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" i dati personali trasmessi all'Amministrazione regionale saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura selettiva, ovvero per dare esecuzione ad obblighi d'informazione previsti dalla legge.
- 2 Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA**

3 Ai soggetti istanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 8 del sopra citato Decreto legislativo.

4 Con la presentazione della Manifestazione di interesse e con la presentazione del PAES i soggetti istanti esprimono il loro consenso al predetto trattamento

5 Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni diffuse dall'Amministrazione o che risultino da documenti pubblici ufficiali.